

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.


Integrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e disposizioni preliminari concernenti i controlli relativi all'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. ARG/elt 190/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2009

Visti:


- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 giugno 2006, n. 122/06, recante "Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici)" (di seguito: deliberazione n. 122/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 28 gennaio 2009, n. 8/09, recante il "Piano operativo annuale per l'anno 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: Piano operativo annuale per l'anno 2009);
- il documento per la consultazione 17 luglio 2009, DCO 22/09, intitolato "Modalità di effettuazione dei controlli per l'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico" (di seguito: documento per la consultazione);



- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione.


Considerato che:

- con la deliberazione n. 122/06, poi recepita dal TIQE, l'Autorità ha introdotto l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici che si avvalgono del sistema di telegestione dei misuratori elettronici (comma 14.6 della deliberazione n. 122/06, ora comma 14.4 del TIQE);
- con la deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha:
 - posto l'obbligo di installare, presso tutti i punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici predisposti per la telegestione e telelettura, conformi a determinati requisiti funzionali minimi (articoli 4, 5, 6 e 7);
 - regolato le modalità di adempimento del predetto obbligo, definendo, per i punti di prelievo con potenza sino a 55 kW, le seguenti percentuali minime di punti presso cui effettuare l'installazione entro determinate scadenze temporali: 25% del numero totale di punti entro il 31 dicembre 2008; 65% entro il 31 dicembre 2009; 90% entro il 31 dicembre 2010; 95 % entro il 31 dicembre 2011 (articolo 8);
 - previsto che i misuratori installati siano messi in servizio, in modo da renderli disponibili alle funzioni di telegestione e telelettura, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello indicato per l'installazione (articolo 8 bis);
 - introdotto un incentivo da riconoscere alle imprese distributrici che si avvalgono del sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione delle interruzioni del servizio elettrico, a ulteriore condizione che, entro la data del 31 dicembre 2009, tali misuratori siano installati e messi in servizio presso un numero di punti di prelievo pari ad almeno l'85% del numero totale (articolo 12);
- quanto alle modalità per riconoscere l'indennizzo, l'articolo 12 della deliberazione n. 292/06, prevede che:
 - le imprese distributrici interessate presentino istanza entro il 31 marzo 2008, unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione di rilevazione delle interruzioni dei clienti BT;
 - l'incentivo sia erogato nel 2010 con provvedimento dell'Autorità, fatto salvo l'esito di controlli finalizzati all'accertamento della piena realizzazione della funzione (di seguito: controlli);
- in data 18 dicembre 2008 l'Autorità ha dato notizia dei procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 292/06, pubblicando l'elenco delle imprese distributrici che hanno presentato istanza;
- in data 20 marzo 2009 la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha organizzato un incontro tecnico con le predette imprese, finalizzato all'acquisizione di informazioni utili alla predisposizione di una *check-list* funzionale all'effettuazione di controlli presso le sedi delle imprese distributrici (di



seguito: *check-list*); tuttavia i soggetti interessati non hanno fornito elementi positivi utili alla predisposizione della *check-list*;


- come previsto al punto C3.2 del Piano operativo annuale per l'anno 2009, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione nel quale ha formulato i propri orientamenti in materia di controlli, suddividendoli tra controlli da effettuarsi presso gli uffici dell'Autorità (di seguito: controlli in sede) e controlli da effettuarsi presso le sedi delle imprese distributrici (di seguito: controlli in sito);
- per quanto riguarda i controlli in sede, l'Autorità ha proposto di prevedere l'accertamento:
 - del rispetto degli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori di cui agli articoli 8 e 8bis della deliberazione n. 292/06, come da comunicazione delle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 (controllo in sede n. 1);
 - del numero di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 dotati di misuratore conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7 della deliberazione n. 292/06 messo in servizio (controllo in sede n. 2);
 - della effettuazione delle comunicazioni dati ai sensi all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 e dei commi 16.1 e 16.4 del TIQE (controllo in sede n. 3);
- per quanto riguarda i controlli in sito, l'Autorità ha proposto che vengano effettuati a seguito della predisposizione della *check-list* che includa l'accertamento:
 - della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT (controllo in sito n. 4);
 - dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (controllo in sito n. 5);
 - che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (controllo in sito n. 6);
 - che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori (controllo in sito n. 7);
- con il documento per la consultazione l'Autorità ha inoltre precisato che, anche in ragione dell'elevato numero delle istanze pervenute, i controlli in sede e in sito saranno effettuati anche dopo il 2010, con la conseguenza che in tali casi, qualora l'esito del controllo non sia conforme, l'incentivo erogato nel 2010 dovrà essere restituito dall'impresa distributtrice secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
- le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati in relazione ai controlli in sede hanno contestato in particolare i controlli n. 1 e 3 prospettati nel documento per la consultazione, muovendo i seguenti ordini di rilievi critici:
 - la previsione di verifiche sul rispetto degli adempimenti previsti per il passato (2008) e per il futuro (2010 e 2011), contrasterebbe con lo "*spirito della delibera 292/06*" che riconosce un incentivo *una tantum* connesso con il solo adempimento dell'85% previsto per l'anno 2009 (di seguito: rilievo R1);
 - l'introduzione di verifiche sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori di cui agli articoli 8 e 8bis della deliberazione n. 292/06, nonché dei relativi obblighi informativi, altererebbe il quadro normativo cui avrebbero fatto affidamento gli operatori ai fini dei loro investimenti, e non sarebbe funzionale all'obiettivo della diffusione di un



- sistema avanzato per registrazione delle interruzioni attraverso l'utilizzo dei misuratori elettronici (di seguito: rilievo R2);
- mediante i controlli in sede l'Autorità introdurrebbe criteri per l'erogazione dell'incentivo originariamente non previsti, peraltro in un momento successivo all'avvio degli stessi procedimenti; si tratterebbe in particolare, della disciplina ordinaria in materia di qualità dei servizi elettrici e di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici (di seguito: rilievo R3);
 - rispetto a quest'ultima disciplina l'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 introdurrebbe una previsione speciale in forza della quale l'erogazione dell'incentivo sarebbe condizionata alla sola l'installazione e messa in servizio dell'85% dei misuratori elettronici; invece, per gli altri aspetti del programma di installazione e messa in servizio, l'impresa distributrice non sarebbe nemmeno tenuta ai vincoli definiti dagli articoli 8 e 8bis della deliberazione n. 292/06 (di seguito: rilievo R4);
- le osservazioni sia di carattere generale, sia in riferimento alla predisposizione della *check-list*, pervenute da parte dei soggetti interessati, hanno evidenziato che:
 - le imprese hanno incontrato difficoltà nell'attuazione delle attività di programmazione/intervento messe in atto per la realizzazione del progetto a suo tempo avviato (di seguito: rilievo R5);
 - il progetto per l'utilizzo dei misuratori elettronici per la registrazione della continuità del servizio dei clienti BT ha avuto un forte impatto in termini di integrazione dei sistemi già presenti, sviluppo di nuove funzionalità, modifica dei processi delle attività, completamento dei sistemi di telegestione e soluzione di problematiche legate al campo; tali interventi, pur essendo in fase di ultimazione, richiedono il completamento di alcuni aspetti della regolazione tuttora in discussione, necessari per il corretto allineamento delle soluzioni implementate nei sistemi informatici (di seguito: rilievo R6);
 - l'utilizzo del sistema di telegestione per l'acquisizione dei dati della continuità del servizio necessita di implementazioni informatiche, procedurali e operative onerose per le imprese distributrici, anche in considerazione della mancata definizione della disciplina dei controlli da parte dell'Autorità; pertanto alcune imprese non sarebbero in grado di rispettare i tempi previsti dal comma 14.4 del TIQE per l'avvio del nuovo sistema di rilevazione delle interruzioni (di seguito: rilievo R7);
 - nei casi in cui le imprese non siano in grado di rispettare il termine dell'1 gennaio 2010 previsto dal TIQE risulta l'esigenza di poter continuare ad adottare, in fase transitoria, la metodologia attualmente utilizzata (di seguito: rilievo R8);
 - le imprese non sono in grado di rispettare, già a partire dal primo anno di avvio del nuovo sistema di registrazione, qualunque tipo di indicatore di performance vincolante ai fini della erogazione dell'incentivo (di seguito: rilievo R9).

Considerato inoltre che:


- gli incentivi previsti dall'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 sono diretti a premiare imprese distributrici virtuose che, nella registrazione del continuità del servizio, si attengono a standard qualitativi più elevati rispetto a quelli ordinari previsti per la generalità delle imprese;



- più in particolare, i predetti incentivi perseguono la finalità di promuovere l'impiego dei misuratori elettronici per la rilevazione delle interruzioni del servizio elettrico, secondo un programma di installazione e messa in servizio degli stessi "accelerato" rispetto a quello previsto dagli articoli 8 e 8bis della deliberazione n. 292/06 (in particolare, anticipando al 2009 l'installazione e la messa in servizio della maggior parte di essi); pertanto risultano privi di fondamento:
 - i rilievi R1 e R4, che porterebbero alla paradossale conseguenza di riconoscere l'incentivo ad imprese distributrici che non siano in grado di rispettare i livelli ordinari di installazione e messa in servizio, previsti dalle altre disposizioni della deliberazione n. 292/06, oppure che violino gli obblighi di comunicazione e registrazione necessari per le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità;
 - il rilievo R3 in quanto il quadro degli adempimenti ordinari (articoli 8, 8bis e 10 della deliberazione n. 292/06) e di quelli ulteriori richiesti dall'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 erano chiari e noti a tutte le imprese al momento della formulazione dell'istanza per l'incentivo;
 - il rilievo R2 in quanto gli operatori non potevano compiere, senza colpa, alcun affidamento su un quadro di adempimenti diverso da quello sopra rappresentato;
- peraltro, l'attuazione di tutti i controlli in sede prospettati nel documento per la consultazione richiede un insieme di attività che, anche dall'esame degli elementi acquisiti, risultano particolarmente onerose per gli Uffici dell'Autorità in relazione alle risorse ed ai tempi necessari;
- la presunta incompletezza della disciplina dell'Autorità, anche in materia di controlli, sottolineata dalle considerazioni espresse nella seconda parte dei rilievi R6 e R7, non è rilevante dal momento che:
 - la *check-list* non è una specifica tecnica di progetto, ma uno strumento per verificare il rispetto di disposizioni già vigenti;
 - i requisiti funzionali minimi a cui i misuratori elettronici devono essere conformi sono già stabiliti dagli articoli da 4 a 7 della deliberazione n. 292/06;
 - l'Autorità non ha previsto requisiti specifici riguardanti le modalità di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione proprio per lasciare alle imprese distributrici l'individuazione delle soluzioni più efficienti;
- le considerazioni espresse nei rilievi R5, R6, R7 e R8, sebbene di carattere generale, impattano anche sulla predisposizione della *check-list* e, per tale motivo, rilevano ai fini degli orientamenti formulati dall'Autorità in merito ai controlli in sito n. 4, 5, 6 e 7.

Ritenuto che:


- sia necessario disporre i controlli in sede n. 1, 2 e 3, rinviando a successivo provvedimento la predisposizione della *check-list*, e la conseguente adozione della disciplina dei relativi controlli in sito n. 4, 5, 6 e 7;
- sia opportuno semplificare la disciplina dei controlli in sede per evitare eccessivi appesantimenti procedurali; sia a tal fine necessario limitare il controllo in sede n. 1 relativo alla verifica dell'adempimento principale consistente nella messa in servizio del 95% dei misuratori elettronici entro il 30 giugno 2012;




- anche in relazione alle considerazioni espresse nei rilievi da R5 a R9, riconoscere un differente incentivo, in misura ridotta, a tutte le imprese distributrici che siano in grado di raggiungere l'85% di misuratori messi in servizio presso i punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010, incluse quelle che hanno già presentato istanza entro il 31 marzo 2008, a condizione che rinuncino all'incentivo previsto dal comma 12.1 della deliberazione n. 292/06 in caso di raggiungimento della percentuale dell'85% entro il 31 dicembre 2009;
- sia pertanto necessario, anche al fine di non vanificare gli investimenti effettuati e le potenziali opportunità future offerte dai sistemi di telegestione, come osservato dalle stesse imprese distributrici, consentire il differimento al 1° gennaio 2011 dell'efficacia dell'obbligo di cui al comma 14.4 del TIQE per le imprese che intendono beneficiare dell'incentivo nella misura ridotta;
- sia necessario, per effetto di quanto esposto nei due precedenti punti, prorogare fino a tutto il 2010 il metodo di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico attualmente adottato da tali imprese distributrici;
- sia necessario rinviare a successivo provvedimento la disciplina della restituzione dell'incentivo, in caso di esito negativo dei controlli effettuati in anni successivi a quello di erogazione;
- sia necessario aggiornare la deliberazione n. 292/06 per tenere conto dell'entrata in vigore del TIQE e dell'istituzione del conto qualità dei servizi elettrici disposta dal TIT;
- sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel TIQE e nella deliberazione n. 292/06.

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06:
 - a. all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione: "l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato.";
 - b. al comma 9bis.1, lettera d), le parole "della deliberazione n. 292/06" sono eliminate;
 - c. al comma 12.1 le parole "14.3, lettera c), della deliberazione n. 122/06" sono sostituite dalle parole "11.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007 n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 333/07)";
 - d. al comma 12.2 le parole "“Oneri per recuperi di continuità” di cui al Testo integrato" sono sostituite dalle parole " qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 348/07" e le parole " a seguito di controlli che accertino la piena realizzazione della funzione" sono sostituite dalle parole " . A tal fine si applicano i controlli di cui all'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009 ARG/elt 190/09";
 - e. all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:



- “12.5 E’ riconosciuto un incentivo pari a due terzi di quello di cui al comma 12.1 per ogni impresa distributrice che comunica all’Autorità entro il 31 marzo 2010, esclusivamente tramite il sistema telematico reso disponibile sul sito internet dell’Autorità per la comunicazione di cui al comma 16.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07, l’intenzione di raggiungere la percentuale di misuratori messi in servizio di cui al comma 12.4 entro il 31 dicembre 2010. Tale incentivo ridotto sarà erogato nell’anno 2011 con apposito provvedimento dell’Autorità a valere sul conto qualità dei servizi elettrici di cui al Testo integrato. A tal fine si applicano i controlli di cui all’Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009 ARG/elt 190/09.
- 12.6 Le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 hanno titolo all’incentivo di cui al comma 12.5 presentando la comunicazione nei termini e con le modalità ivi previsti. Tale comunicazione comporta la rinuncia all’incentivo di cui al comma 12.1.”.
2. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato:
- a. all’articolo 14 è aggiunto il seguente comma:
“14.6 Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che effettuano la comunicazione di cui al comma 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, l’obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT decorre dal 1° gennaio 2011. Fino al 31 dicembre 2010 tali imprese adottano una delle modalità di registrazione consentite dall’articolo 11.”;
- b. al comma 53.3 dopo le parole “1° gennaio 2010.” sono aggiunte le seguenti parole “Per le imprese distributrici di cui al comma 14.6 si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 53.4 sino a tutto il 2010.”;
- c. al comma 6.1, lettera c), la parola “distributrice” è sostituita dalla parola “distributrici”;
- d. al comma 32.2 le parole “comma 16.1” sono sostituite dalle parole “comma 16.2”;
- e. al comma 53.1, lettera c), la parola “500.000” è sostituita dalla parola “50.000”;
- f. al comma 66.3, lettera e), la parola “straordinarie” è sostituita dalla parola “temporanee”.
3. Di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in materia di “Controlli per l’erogazione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico”.
4. Di rinviare a successivo provvedimento:



- a. la predisposizione della *check-list* funzionale alla effettuazione dei controlli presso le sedi delle imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi dei commi 12.3 o 12.5 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06;
 - b. le modalità di restituzione dell'incentivo di cui al comma 12.1 o al comma 12.5 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, nel caso in cui almeno uno dei controlli effettuati successivamente all'erogazione del medesimo incentivo abbia esito non conforme.
5. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) l'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 7. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 10 dicembre 2009

Il presidente: ORTIS

